



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente agli art: 8.3 e); 13; 18.1 e 2.1 a) dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro per i mestieri della carrozzeria, decretato di forza obbligatoria.

Modalità per l'ottenimento dei sussidi:

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL per i mestieri della carrozzeria, a condizione che al momento della richiesta la ditta siano in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà;
- 1.2 Aziende sottoposte al CCL per i mestieri della carrozzeria, a condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Attestato Federale di capacità professionale, secondo l'art. 33 della legge sulla formazione professionale;
- 2.2 Corsi di formazione continua:
 - 2.2.1 *lattoniere di carrozzeria;*
 - 2.2.2 *verniciatore di carrozzeria;*
 - 2.2.3 *fabbro di carrozzeria;*
 - 2.2.4 *sellaio di carrozzeria;*
 - 2.2.5 *levabolli;*

2.3 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata:

2.3.1 *informatica;*

2.3.2 *elettronica;*

2.3.3 *saldatura;*

2.3.4 *verniciatura*

2.3.5 *tecnica di incollaggio;*

2.3.6 *lucidatura;*

2.3.7 *soccorso stradale (modulo incidenti).*

2.4 Tutti i corsi che abbiano affinità con la sicurezza sul lavoro.

3. Finanziamento

3.1 Per l'Art. 2.2 e Art. 2.3 il 40% della tassa d'iscrizione fino ad un massimo di Fr. 800.00. Dalla tassa base di iscrizione verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti (*esempio: tassa d'iscrizione Fr. 1'500.00, dedotto Fr. 400.00 di sussidio versato da altri enti, la tassa d'iscrizione ammonta a Fr. 1'100.00. La CPC partecipa con un contributo del 40% pari a Fr. 440.--*).

3.2 Per l'Art. 2.1 riferito all'ottenimento dell'attestato federale di capacità professionale (art. 33 della legge sulla formazione professionale), verrà riconosciuto un contributo stabilito dalla CPC.

3.3 I sussidi sono riconosciuti per persona e per corso.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPC, per il tramite del beneficiario, corredate dai seguenti documenti:

4.1.1 descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza e diplomi);

4.1.2 ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;

4.1.3 ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dal beneficiario e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;

5. Disposizioni finali

5.1 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPC.


5.2 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento è approvato dalla CPC nella sua seduta del 6 febbraio 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Per la CPC

Il Presidente: M. Umiker



Il Segretario: P. Capelli

